



# *Prefettura di Torino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale del Piemonte

Torino, data del protocollo

Al Sindaco del Comune di  
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

Alla Dr.ssa Angela GANERI  
c/o Comune di OLEGGIO CASTELLO (NO)

e p.c. Alla Prefettura UTG di NOVARA

**Oggetto:** Reggenza di sede vacante

### **IL PREFETTO**

Vista la richiesta del Sindaco in indirizzo, prot.n. 31787 del 30.11.2022;  
Vista la vacanza della sede di segreteria a decorrere dal 06.05.2022;  
Visto il Contratto Collettivo Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009;  
Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/2000;  
Vista la legge 122/2010;  
Vista la nota del Ministero dell'Interno con prot. n. 0023581 del 08.07.2013;

### **AUTORIZZA**

In parziale sanatoria la Dr.ssa Angela GANERI quale Reggente a scavalco della Segreteria comunale di Castelletto Sopra Ticino (NO) per il periodo dal 01.12.2022 al 31.01.2023, nel rispetto dei termini dell'incarico di titolarità del Segretario, in considerazione delle contingenze ed in attesa della richiesta di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante o di stipula di apposita convenzione per il servizio di Segreteria con altri Comuni della zona, che dovranno essere trasmesse a questa Sezione Regionale.

Ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009 - ai Reggenti spetta il compenso pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNL 16.05.2001, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla Determina del Presidente dell'Unità di Missione Prot. n. 0025402 del 17.05.2011, nonché dalla deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05 aprile 2011 e dal parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 54055 del 21 aprile 2011.

Si rammenta che a norma dell'Accordo Integrativo al CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 13.01.2009, le reggenze a scavalco non possono eccedere i 120 giorni, dalla data della vacanza della sede. Pertanto, si invita codesta Amministrazione a procedere alla copertura della sede di segreteria con un Segretario titolare, anche in convenzione.

p. IL PREFETTO  
Il Viceprefetto Vicario  
(Lastella)

fs